

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015
75/2015/R/GAS**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
350/2013/R/GAS, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AGLI ANNI 2012
E 2013 DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 263/2013/C/GAS (di seguito: deliberazione 263/2013/C/GAS);
- la deliberazione 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS)
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, del 21 maggio 2013, n. 1329 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 1329/2013);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, del 22 maggio 2014, n. 1325 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 1325/2014);
- l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, del 1 ottobre 2014, n. 2413 (di seguito: ordinanza TAR Lombardia n. 2413/2014).

CONSIDERATO CHE:

- con il comma 10.9 della *RTSG*, l’Autorità ha introdotto una clausola di salvaguardia finalizzata a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa di stoccaggio nel caso in cui nel corso del periodo di regolazione realizzi degli investimenti tali da non rendere significativo il valore dei costi operativi sostenuti nell’anno base e considerati ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile *CVS*; tale clausola in particolare consente il riconoscimento degli eventuali costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti, purché siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:
 - l’impresa di stoccaggio deve dimostrare che l’incremento dei costi deve essere riconducibile ai nuovi investimenti e non a un decremento dell’efficienza dell’impresa;
 - i suddetti costi operativi incrementali non devono essere già coperti dalla componente di ricavo RS^E , pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile di stoccaggio *CVS* e i quantitativi di gas movimentati dall’impresa di stoccaggio;
- con la sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013 sono state annullate parzialmente le deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS, nella parte in cui stabiliscono il mancato riconoscimento dei costi operativi incrementali richiesti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. per gli anni 2010 e 2011, ai sensi del comma 10.9, della *RTSG*;
- in particolare, la suddetta sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013 ha disposto l’annullamento delle deliberazioni di cui al precedente punto, in quanto dalla norma tariffaria non potrebbe “*dedursi il requisito della entrata in esercizio; l’articolo 10.9 del RTSG fa infatti riferimento ai soli costi operativi incrementali per la realizzazione dei nuovi investimenti*” e per aver introdotto “*una nuova e differente ragione giustificativa rispetto a quanto prospettato in sede procedimentale*” con conseguente violazione delle garanzie partecipative;
- avverso tale sentenza l’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato, tutt’ora pendente;
- nelle more dell’appello al Consiglio di Stato, impregiudicato l’esito del suddetto gravame, in esecuzione della sentenza n. 1329/2013 l’Autorità, con la deliberazione 350/2013/R/GAS, ha avviato un procedimento per gli approfondimenti necessari al riconoscimento dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 richiesti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;
- il procedimento di cui al suddetto punto è stato finalizzato ad acquisire tutti gli elementi necessari per verificare la contestuale presenza delle due condizioni necessarie per il riconoscimento dei costi operativi incrementali ed in particolare che:
 - i costi operativi incrementali (che come per la generalità dei costi operativi, devono avere natura ricorrente, e pertanto non possono essere costi *una tantum* che, anche appartenendo alla gestione caratteristica, non si verificano in modo continuativo ovvero si sono manifestati, in un dato anno, in maniera eccezionale o anomala) siano derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti e non a un decremento dell’efficienza dell’impresa;

- i suddetti costi operativi incrementali non devono essere già coperti dalla componente di ricavo RS^E , pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile di stoccaggio CVS e i quantitativi di gas movimentati dall'impresa di stoccaggio;
- nelle more, con ricorso notificato in data 21 novembre 2013, la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha proposto, innanzi al TAR Lombardia, ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1329/2013;
- al fine di concludere il detto procedimento gli uffici dell'Autorità, in data 29 gennaio 2014 (prot. Autorità P/2539), hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. specifica richiesta dati, alla quale la società ha risposto con comunicazione in data 21 febbraio 2014 (prot. Autorità A/5391 del 21 febbraio 2014);
- in data 3 aprile 2014 (prot. Autorità P/9783) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- segnatamente, nelle dette risultanze è stato evidenziato che gli Uffici avrebbero proposto al Collegio di valutare le richieste di riconoscimento dei costi incrementali non ammissibili ai sensi del comma 10.9 della RTSG, in quanto la società non ha fornito elementi utili a ricostruire in maniera oggettiva le modalità con le quali, a partire dalle singole voci contabili, i costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011, a valere rispettivamente sulle tariffe 2012 e 2013, siano stati attribuiti ai nuovi investimenti realizzati rispettivamente negli anni 2009 e 2010;
- con sentenza n. 1325/2014, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza e, per l'effetto, ha disposto che l'Autorità concluda il procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS con un provvedimento espresso che si conformi alla sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013 laddove stabilisce:
 - il riconoscimento dei costi operativi incrementali laddove generati da nuovi investimenti avvenga anche se detti investimenti non sono ancora messi in esercizio;
 - il procedimento sia improntato ai principi del reale contraddittorio, collaborazione e buona fede;
- nell'imminenza della chiusura di detto procedimento, la società Edison Stoccaggio S.p.A. con comunicazioni del 2 luglio 2014 (prot. Autorità A/19026 dell'8 luglio 2014) ha richiesto di essere convocata dall'Ufficio responsabile del procedimento;
- con nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità P/19431), gli Uffici dell'Autorità nell'evidenziare che Edison Stoccaggio S.p.A. non aveva formulato osservazioni o controdeduzioni in relazione alle risultanze istruttorie del 3 aprile 2014 né aveva richiesto l'audizione innanzi al Collegio dell'Autorità, hanno sollecitato l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni nonché la richiesta, ove interessata, di audizione finale;
- con nota del 17 luglio 2014 (prot. Autorità A/20013 del 17 luglio 2014), la società ha richiesto di essere convocata per un incontro con gli Uffici dell'Autorità al fine di fornire eventuali chiarimenti;

- con nota del 17 luglio 2014 (prot. Autorità A/20090), in riscontro alla detta richiesta, gli Uffici dell’Autorità hanno convocato la società per il 21 luglio, sollecitando nuovamente l’invio delle informazioni più volte richieste, e cioè le modalità con cui a partire dalle singole voci contabili è possibile attribuire i costi operativi a ciascun nuovo investimento realizzato negli anni 2009 e 2010;
- nell’incontro con gli Uffici dell’Autorità del 21 luglio 2014, la società Edison Stoccaggio S.p.A. non ha tuttavia presentato gli elementi richiesti, ma ha dato la propria disponibilità ad inviare, non prima della fine del mese di settembre 2014, ulteriori elementi utili a dimostrare in maniera oggettiva, anche a partire da rielaborazioni dei dati di contabilità della società, la presenza di un nesso causale tra i costi operativi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 e gli investimenti realizzati rispettivamente realizzati negli anni 2009 e 2010;
- al fine di consentire all’Autorità di disporre del tempo necessario per l’analisi delle suddette informazioni, la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha chiesto al TAR Lombardia una proroga dei termini per l’insediamento del commissario *ad acta*;
- il TAR Lombardia, con ordinanza 1 ottobre 2014, n. 2413, ha accolto la detta richiesta fissando il termine per adottare le determinazioni conclusive del procedimento di cui alla sentenza n. 1329/13 entro il 31 marzo 2015;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione inviata in data 31 ottobre 2014 (prot. Autorità A/30754 del 31 ottobre 2014), ha integrato le informazioni precedentemente inviate;
- la documentazione inviata ha fornito ulteriori elementi, anche basati su estrazioni di dati di contabilità, in merito all’entità degli investimenti realizzati negli anni 2009 e 2010 e all’ammontare complessivo dei costi operativi sostenuti negli anni 2011 e 2012, ma non ha incluso elementi di natura quantitativa utili a dimostrare la presenza di un nesso causale tra l’incremento dei costi operativi e i suddetti investimenti; la documentazione fornita si limita ad elencare gli investimenti realizzati e la variazione dei costi operativi; le motivazioni fornite dalla società per attribuire la suddetta variazione alla realizzazione dei nuovi investimenti sono meramente qualitative e pertanto non verificabili; la documentazione non include rielaborazioni contabili che, sulla base di specifici *driver*, ricostruiscono una relazione causale tra la realizzazione dell’investimento e l’incremento dei costi operativi;
- al contrario, l’analisi della suddetta documentazione ha evidenziato, tra l’altro, che:
 - la voce “altri recuperi” di cui è stato chiesto il riconoscimento in qualità di costi incrementali, è riconducibile ad attività di sviluppo dei siti e come tali non hanno natura ricorrente e, pertanto, non presenta neppure i requisiti di carattere generale per il riconoscimento in tariffa previsti dal comma 3.11 della *RTTG*;
 - le risorse di personale che si sono rese disponibili per la cessazione dei contratti di *service* erogati dalla società verso soggetti terzi sono state allocate ad attività ordinarie del servizio di stoccaggio: i costi di tali risorse non possono pertanto essere considerati costi incrementali direttamente riferibili ai nuovi investimenti;
- le conclusioni delle richiamate risultanze istruttorie del 3 aprile 2014 restano, pertanto, integralmente confermate;

- fermo restando che la mancata integrazione di una sola delle due condizioni di cui all'art. 10, comma 9, della *RTSG* è motivo di diniego del riconoscimento dei c.d. costi operativi incrementali, l'Autorità ha proceduto altresì nell'ambito del presente procedimento alla verifica dell'integrazione della seconda condizione (ossia, che i suddetti costi operativi incrementali non siano già coperti dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile di stoccaggio *CVS*), con esito negativo; è stato infatti accertato che i ricavi conseguiti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. derivanti dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile *CVS*, come risultanti dall'attestazione dei ricavi (certificata da società di revisione) presentata dalla medesima società relativamente agli anni 2012 e 2013 ai sensi dell'articolo 14 della *RTSG*, sono stati comunque in grado di coprire integralmente i costi sostenuti dalla società, per entrambi gli anni 2010 e 2011, ivi inclusi i costi operativi incrementali per i quali è stato chiesto il riconoscimento; in particolare nel biennio 2012-2013 i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile sono stati superiori di oltre il [omissis] rispetto ai costi operativi sostenuti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. negli anni 2010 e 2011.

RITENUTO NECESSARIO:

- chiudere il procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS per gli approfondimenti necessari al riconoscimento dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011, confermando i corrispettivi approvati con deliberazione ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS rispettivamente per gli anni 2012 e 2013

DELIBERA

1. di confermare i ricavi di riferimento e i corrispettivi specifici di impresa della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativi agli anni 2012 e 2013, approvati rispettivamente con deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS, impregiudicato l'esito dell'appello al Consiglio di Stato;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Edison Stoccaggio S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa;
3. di trasmettere al TAR Lombardia il presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni